

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO***G.E. DOTT. SSA MARIA MAGRI'**PROCEDURA ESECUTIVA N. 179/2025 R.G.E**CUSTODE GIUDIZIARIO: AVV. LUISELLA LANTERI - C.F. LNT LLL 64E68 A794P**TEL. 329 6495434 - EMAIL custode.avvlanteri@gmail.com**PROFESSIONISTA DELEGATO: AVV. LUISELLA LANTERI - C.F. LTN LLL 64E68 A794P**TEL. 329 6495434 - EMAIL delegato.avvlanteri@gmail.com***AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI****PRIMO ESPERIMENTO**

L'Avv. Luisella Lanteri, nominato Professionista Delegato (referente della procedura) dal Tribunale, con ordinanza in data 4 dicembre 2025,

AVVISA CHE

tramite il portale www.astetelematiche.it il giorno **mercoledì 6 maggio 2026 alle ore 15,30** avrà inizio, con l'esame delle offerte telematiche, la procedura di

VENDITA SENZA INCANTO
CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA

dei seguenti beni:

LOTTO 1

in Comune di 24052 Azzano San Paolo (BG)

Via Bergamo n. 38

- **bilocale** al piano primo con accesso da balcone (ballatoio) esclusivo, composto da cucina, soggiorno, disimpegno, bagno e una camera, censito nel Catasto **Fabbricati** del Comune di **Azzano San Paolo** al foglio **1**, particella **846**, subalterno **711**, Cat. A/3, classe 1, vani 4, superficie catastale totale mq 62 – totale escluse aree scoperte mq 60, via Bergamo n. 38, piano 1, rendita Euro 247,90.

in diritto di piena proprietà per quota 1/1.

A quanto in oggetto spetta, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni del fabbricato di cui fa parte, come indicato nella perizia agli atti della procedura.

NOTIZIE URBANISTICO-EDILIZIE

Come risulta dalla perizia agli atti della procedura, pur non avendo reperito pratiche edilizie presso gli archivi comunali, la costruzione del fabbricato di cui l'immobile in oggetto fa parte è avvenuta in epoca antecedente all'1 settembre 1967, come anche riportato nell'atto di provenienza.

CONFORMITA' EDILIZIA

Conforme

CONFORMITA' URBANISTICA

Si dichiara la conformità urbanistica.

CONFORMITA' CATASTALE

Si dichiara la conformità catastale.

STATO DI OCCUPAZIONE

Occupato da una conduttrice. Il contratto di locazione è opponibile alla procedura e scade in data 31.3.2026. Il custode ha intimato formale disdetta.

PREZZO BASE DEL LOTTO

Euro 33.300,00

OFFERTA MINIMA CONSENTITA EX ART. 571, II COMMA C.P.C.

Euro 24.975,00

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a:

Euro 1000,00 (mille)

LOTTO 2

in Comune di 24055 **Cologno al Serio (BG)**

Vicolo del Carso n. 7

- **monolocale al piano terzo**, composto da unico locale con angolo cottura, disimpegno e bagno, censito nel Catasto **Fabbricati** del Comune di **Cologno al Serio (BG)**, al foglio **24**, particella **84**, subalterno **707**, categoria A/4, classe 3, vani 3, superficie catastale totale 39 mq – totale escluse aree scoperte 39 mq, Vicolo del Carso n. 7, piano 3, rendita Euro 153,39;

in diritto di piena proprietà per quota 1/1.

A quanto in oggetto spetta, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni del fabbricato di cui fa parte, come indicato nella perizia agli atti della procedura.

NOTIZIE URBANISTICO-EDILIZIE

Come risulta dalla perizia agli atti della procedura, la costruzione del fabbricato di cui l'immobile in oggetto fa parte è avvenuta in epoca antecedente all'1 settembre 1967, e successivamente ristrutturato in forza di D.I.A. Prot. n. 6996 del 16/06/2000, e di D.I.A. Prot. n. 9763 del 20/03/2001.

CONFORMITA' EDILIZIA

Come documentato in perizia, l'unità immobiliare è stata ricavata nel sottotetto di edificio di epoca remota. Sono state reperite due D.I.A.: la prima Prot. n. 6996/2000, la seconda Prot. 9763/2001. L'atto notarile di provenienza menziona la seconda D.I.A. precisando che il fabbricato di cui fa parte l'immobile è stato costruito in data anteriore al 1 settembre 1967.

Dal confronto tra lo stato dei luoghi e gli elaborati grafici allegati alla D.I.A del 2001 emerge la mancata realizzazione di un tavolato posto a circa un metro dalla porta d'ingresso. Non trattandosi di elemento architettonico strutturale il perito estimatore ritiene che non costituisca difformità. Verificare in perizia.

Riguardo l'altezza, la documentazione tecnica disponibile non contiene indicazioni chiare. Da verifiche effettuate in sede di sopralluogo risulta un'altezza di circa m. 2,70 sul lato dell'ingresso e un'altezza di m. 3,29 lungo la parete finestrata della zona notte, per un'altezza media di m. 2,50. Pur non essendo stato possibile ispezionare lo spessore della controsoffittatura, il perito estimatore ritiene che l'asportazione di quest'ultima potrebbe riportare all'altezza media originaria.

CONFORMITA' URBANISTICA

Si dichiara la conformità urbanistica

CONFORMITA' CATASTALE

Si dichiara la conformità catastale.

STATO DI OCCUPAZIONE

Occupato da un conduttore. Il contratto di locazione è opponibile alla procedura e scade in data 31.12.2026. Il custode ha intimato formale disdetta.

PREZZO BASE DEL LOTTO

Euro 31.000,00

OFFERTA MINIMA CONSENTITA EX ART. 571, II COMMA C.P.C.

Euro 23.250,00

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a:

Euro 1000,00 (mille)

LOTTO 3in Comune di 24052 **Lallio (BG)****Via Arciprete Rota n. 20**

- **Porzione di area scoperta, adibita a giardino, accatastata come posto auto,** censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Lallio al foglio 1, particella 273, subalterno 708, categoria C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale totale 13 mq, via Arciprete Rota n. 20, piano T, rendita Euro 20,81;
in diritto di piena proprietà per quota 1/1.

A quanto in oggetto spetta, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni del fabbricato di cui fa parte, come indicato nella perizia agli atti della procedura.

NOTIZIE URBANISTICO-EDILIZIE

Come risulta dalla perizia agli atti della procedura, durante l'accesso agli atti presso gli archivi comunali non è stato trovato alcun titolo edilizio o altro documento attestante la realizzazione di posti auto interni alla corte.

CONFORMITA' EDILIZIA

Come documentato in perizia, non è stato rinvenuto alcun titolo edilizio o altro documento attestante la realizzazione di posti auto interni alla corte.

Pertanto, NON si dichiara la conformità edilizia

CONFORMITA' URBANISTICA

Si dichiara la conformità urbanistica.

CONFORMITA' CATASTALE

L'immobile è catastalmente individuato e censito come posto auto, ma trattasi in realtà di porzione di cortile interno ad uso giardino. Dall'accesso agli atti presso l'ufficio tecnico comunale non risultano pratiche edilizie e/o comunicazioni formali che dimostrano sia stata assentita (o anche solo prevista) la realizzazione di posti auto nella corte interna del Condominio Rota. Inoltre, gli accertamenti tecnici eseguiti escludono l'esistenza di vincoli di pertinenzialità dell'area pignorata e catastalmente identificata come posto auto con unità immobiliari facenti parte dell'edificio. Inoltre, sono state visionate pratiche edilizie di altre porzioni immobiliari del medesimo stabile che attestano, con fotografie risalenti al 2000, lo stato a giardino piantumato della corte interna.

Pertanto, NON si dichiara la conformità catastale.

STATO DI OCCUPAZIONE

Libero.

PREZZO BASE DEL LOTTO

Euro 1.600,00

OFFERTA MINIMA CONSENTITA EX ART. 571, II COMMA C.P.C.

Euro 1.200,00

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a:

Euro 100,00 (cento)

ASTE
GIUDIZIARIE®

LOTTO 4

in Comune di 24052 **Zanica (BG)**
Piazza Undici Febbraio n. 4

ASTE
GIUDIZIARIE®

- **box** al piano interrato (piano primo sottostrada in catasto) censito al Catasto **Fabbricati** del Comune di **Zanica (BG)**, al foglio **20**, particella **94**, subalterno **710**, categoria C/6, classe 2, consistenza 13 mq, superficie catastale totale 13 mq, Piazza Undici Febbraio n. 4, piano S1, rendita Euro 27,53;

- **box** al piano interrato (piano primo sottostrada in catasto) censito al Catasto **Fabbricati** del Comune di **Zanica (BG)**, al foglio **20**, particella **94**, subalterno **711**, categoria C/6, classe 2, consistenza 13 mq, superficie catastale totale 12 mq, Piazza Undici Febbraio n. 4, piano S1, rendita Euro 27,53;

- **autorimessa** al piano interrato (piano primo sottostrada in catasto) censito al Catasto **Fabbricati** del Comune di **Zanica (BG)**, al foglio **20**, particella **94**, subalterno **723**, categoria C/6, classe 2, consistenza 13 mq, superficie catastale totale 14 mq, Piazza Undici Febbraio n. 4, piano S1, rendita Euro 27,53;

il tutto in diritto di piena proprietà per quota 1/1.

A quanto in oggetto spetta, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni del fabbricato di cui fa parte, come indicato nella perizia agli atti della procedura.

NOTIZIE URBANISTICO-EDILIZIE

Come risulta dalla perizia agli atti della procedura, i box e l'autorimessa in oggetto sono stati realizzati in forza di Concessione Edilizia Gratuita Reg. Costruzioni n. 16/1996 – Prot. Generale n. 1849 del 14/06/1996 e di Concessione Edilizia Gratuita Reg. Costruzioni n. 143/1996 – Prot. Generale n. 13386 del 5/05/1997. Risulta domanda per ottenere il certificato di agibilità prot. n. 718 del 28/04/2000.

CONFORMITA' EDILIZIA

Si dichiara la conformità edilizia

CONFORMITA' URBANISTICA

Si dichiara la conformità urbanistica

CONFORMITA' CATASTALE

Si dichiara la conformità catastale.

STATO DI OCCUPAZIONE

Libero

PREZZO BASE DEL LOTTO

Euro 24.000,00

OFFERTA MINIMA CONSENTITA EX ART. 571, II COMMA C.P.C.

Euro 18.000,00

In caso di gara ex art. 573 c.p.c., eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a:

Euro 1000,00 (mille)

SI DETERMINANO

le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita.

DISCIPLINA DELLA VENDITA TELEMATICA

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

- le offerte di acquisto dovranno essere depositate in via telematica entro le ore 12.00 del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita, ad eccezione del sabato e festivi;
- per partecipare alle aste non è consentito avvalersi di mediatori e/o di agenzie; gli unici ausiliari della procedura esecutiva sono il custode, il professionista delegato e il referente della procedura. Gli eventuali annunci di vendita pubblicizzati presso agenzie immobiliari non attengono ad alcun rapporto fra queste e il Tribunale, pertanto, ogni eventuale costo sarà a carico dell'interessato. Il custode è disponibile, compatibilmente con gli impegni connessi all'ufficio, a fornire gratuitamente tutte le informazioni relative all'immobile, alle modalità di partecipazione alla vendita e allo stato del procedimento, soltanto se richieste dal diretto interessato, mentre non potrà interloquire con mediatori o agenzie.
- al fine di scongiurare il rischio che partecipino alla gara soggetti diversi da quelli previsti nel disposto dell'art. 573 c.p.c., **SI STABILISCE**, ai sensi dell'art. 571 c.p.c. che L'OFFERTA TELEMATICA POSSA ESSERE PRESENTATA UNICAMENTE DALL'OFFERENTE (O DA UNO DEGLI OFFERENTI O DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ OFFERENTE) O DAL SUO PROCURATORE LEGALE, CIOÈ L'AVVOCATO, ANCHE A NORMA DELL'ART. 579 ULTIMO COMMA C.P.C. Offerte depositate da altri saranno dichiarate inammissibili;
- le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015, che perciò di seguito si riportano:

Art. 12

Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati

L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l'indicazione del referente della procedura;
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;
- i) l'importo versato a titolo di cauzione;
- l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);
- n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
- o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.

2. Quando l'offerta risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.

4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.

6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

Art. 13

Modalità di trasmissione dell'offerta

1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).

2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.

3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.

4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 14

Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.
2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.
3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).
4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Art. 15

Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.
2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.

L'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero cui inviare il file criptato contenente l'offerta telematica e gli allegati è il seguente: offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

2. CONTENUTO DELL'OFFERTA: l'offerta deve quindi riassuntivamente contenere, anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, i dati seguenti, con la precisazione che quanto non previsto dal modello ministeriale dovrà essere riportato in documento separato da allegare, come tutti gli altri, all'offerta telematica:

- a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso dall'offerente). Se l'offerente è coniugato o unito civilmente (v.L.n.76/2016) in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge o del contraente. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
- b) quando l'offerta è formulata da più persone, alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;
- c) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta, anno e numero di ruolo generale della procedura esecutiva del Tribunale di Bergamo;
- d) l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al valore d'asta indicato nella presente ordinanza e quindi nell'avviso di vendita;
- e) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori che non potrà comunque essere superiore a centoventi (120) giorni dalla data di aggiudicazione (**termine NON soggetto a sospensione nel periodo feriale**);

- f) l'importo versato a titolo di cauzione, nonché il codice IBAN del conto corrente sul quale la cauzione è stata addebitata;
- g) l'indirizzo e l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le prescritte comunicazioni, di pertinenza dell'offerente o del suo procuratore legale che ha effettuato il deposito;

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA: anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, **tutti in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi:**

- bonifico attestante il versamento della cauzione (necessario, a tutela dell'offerente, per permettere il tempestivo abbinamento con l'offerta decrittata), copia del documento di identità dell'offerente e del coniuge o unito civilmente in comunione legale dei beni; qualora l'offerente sia minore di età o incapace, copia del documento di identità e del codice fiscale anche del soggetto che agisce in suo nome e delle relativa autorizzazione; qualora il coniuge offerente voglia escludere il bene dalla comunione legale copia della dichiarazione in tal senso dell'altro coniuge, autenticata da pubblico ufficiale.
- procura rilasciata dagli altri offerenti (quando l'offerta è formulata da più persone) al all'offerente che sottoscrive digitalmente l'offerta e che è il titolare della casella di posta elettronica certificata che inoltra al Ministero l'offerta. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
- procura speciale notarile, o rilasciata a mezzo di scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale, o copia autentica della procura generale, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;
- visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale notarile, o rilasciata a mezzo di scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale, o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato;
- dichiarazione di aver preso completa visione della perizia di stima.

4. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE: esclusivamente con bonifico sul conto corrente seguente:

intestato al Tribunale di Bergamo, R.G.E. n. 179/2025 CAUZIONI

IBAN IT 20 Y 03211 11100 052208381871

**accesso presso Banca Patrimoni Sella - Filiale di Bergamo
con causale "Asta";**

La cauzione, **pari ad almeno al 10% del prezzo offerto**, dovrà risultare accreditata sul conto corrente della procedura indicato nell'avviso di vendita alla data e all'ora stabilita per la deliberazione sulle offerte.

5. IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA: salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita.

6. SVOLGIMENTO DELLA VENDITA: le buste telematiche saranno aperte dal delegato nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di vendita. In relazione al disposto di cui all'art. 20 del

D.M. 26.2.2015 n. 32 (il cui primo comma prevede che alle operazioni di vendita possano prendere parte con modalità telematiche “*altri soggetti se autorizzati dal Giudice o dal referente della procedura*”), si dispone che il professionista delegato autorizzi esclusivamente la partecipazione delle parti, dei loro avvocati, dei creditori iscritti non intervenuti e degli eventuali comproprietari non esecutati. Eventuali ritardi sui tempi indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni, né potranno essere fatti valere quale motivo di doglianza di alcuno.

Il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte, darà inizio alle operazioni di vendita: gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell’inizio delle operazioni mediante messaggio all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell’offerta, con estratto dell’invito inviato loro via SMS.

In caso di offerta unica.

Nel corso del primo esperimento di vendita se l’unica offerta sia inferiore (nei limiti di un quarto) al prezzo base, si opera come segue:

1. qualora specifiche circostanze consentano di ritenere che, in tal caso, ricorra una seria possibilità di aggiudicare l’immobile a prezzo superiore, il professionista delegato dispone, anche in presenza di istanze di assegnazione, che si proceda ad un ulteriore tentativo di vendita alle stesse condizioni (e, dunque, senza incanto e con identico prezzo base);
2. qualora non sussistano tali specifiche circostanze ed un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell’immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;
3. qualora non sussistano tali specifiche circostanze e nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell’immobile, il bene è aggiudicato all’unico offerente.

Nel corso degli esperimenti di vendita successivi al primo se l’unica offerta sia inferiore nei limiti di un quarto al prezzo base, si opera come segue:

1. qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell’immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;
2. qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell’immobile, il bene è aggiudicato all’unico offerente.

In caso di pluralità di offerte

Qualora per l’acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte ammissibili si procederà a gara sull’offerta più alta, che avrà durata sino alle ore 15:00 del giorno successivo: durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell’importo minimo stabilito dall’avviso di vendita a pena di inefficacia. Qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara, la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento.

La deliberazione finale sulle offerte all’esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo: il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l’offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica.

In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d’asta stabilito nell’avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; all’offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata.

7. TERMINI PER IL SALDO PREZZO. In caso di aggiudicazione, il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese (non soggetto a sospensione nel periodo feriale) sarà

comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario. Nell'ipotesi in cui sia stato indicato un termine superiore a 120 giorni, il versamento del saldo del prezzo e delle spese dovrà essere effettuato comunque entro detto termine. Non saranno ritenuti sussistenti "giustificati motivi" per procedere ad una ulteriore rateizzazione del versamento del prezzo ex art. 569 comma terzo c.p.c.

8. OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè l'avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, notarile, o rilasciata a mezzo di scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

9. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

**DISCIPLINA RELATIVA AL PAGAMENTO
DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI**

1. Il saldo prezzo (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva che il delegato provvederà tempestivamente a comunicare all'aggiudicatario. Il versamento del saldo prezzo sarà effettuato entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di aggiudicazione (**non soggetto a sospensione nel periodo feriale**); entro il medesimo termine dovrà essere versato, oltre al prezzo, **un fondo spese (pari al 15% del prezzo di aggiudicazione)** dovuto per pagamento delle spese connesse al decreto di trasferimento.

2. In caso di richiesta ex art. 41 T.U.B. (che dovrà essere già stata effettuata, a pena di decadenza, all'udienza ex art. 569 c.p.c.) il delegato, sentiti previamente il creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di quindici giorni dalla aggiudicazione) e l'eventuale Curatore intervenuto ai sensi del secondo comma del citato articolo, indicherà all'aggiudicatario/assegnatario di versare sul conto corrente della procedura l'intero saldo del prezzo di aggiudicazione, provvedendo poi il delegato medesimo a pagare entro breve termine al creditore fondiario una parte di tale prezzo, al netto delle ipotizzate spese di procedura. In caso di liquidazione giudiziale o liquidazione controllata del debitore, il professionista delegato assegnerà le somme secondo gli accertamenti, anche impliciti, operati in sede concorsuale.

3. Qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare se possibile nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme potranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante bonifico sul conto della procedura. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma c.p.c. nel decreto di trasferimento il Giudice inserirà la seguente dizione "*rilevato che il pagamento di parte del prezzo*

relative al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di da parte di a fronte del contratto di mutuo a rogito del e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite all'aggiudicatario o direttamente all'istituto di credito mutuante, che abbia effettuato il versamento, senza aggravio di spese per la procedura.

Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la **decadenza** dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione.

Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, **fornisce al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.**

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE DELEGATE

LE FORMALITÀ PUBBLICITARIE PREVISTE SONO LE SEGUENTI, a cura dal professionista delegato:

- a. La pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, ove siano presenti l'ordinanza di vendita, l'avviso di vendita, copia della perizia, le planimetrie e congrua documentazione fotografica. La pubblicità sul Portale delle Vendite pubbliche dovrà essere effettuata necessariamente 60 giorni prima della data finale fissata per la presentazione delle offerte telematiche di acquisto.
- b. I siti ulteriori, individuati per la pubblicità ex art.490 co.2 c.p.c., in cui la stessa documentazione è reperibile, sono:

www.asteannunci.it,

www.astalegale.net,

www.astegiudiziarie.it,

www.fallcoaste.it.

SI RENDE NOTO

a) che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni e azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura (eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo). La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia,

non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione di stima dei beni;

b) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n .47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria **entro 120 giorni** dalla notifica del decreto di trasferimento;

c) che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che, nei limiti di legge, saranno cancellate a cura e spese della procedura;

d) che se l'immobile è ancora occupato dal debitore, ai sensi dell'art. 560 cpc o da terzi senza titolo, **la liberazione dell'immobile sarà attuata dal custode, salvo espresso esonero dell'aggiudicatario/assegnatario;**

e) che gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario/assegnatario;

f) che l'elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente all'ordinanza di delega ed all'avviso di vendita, sui siti internet già indicati;

g) che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto;

h) che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal custode in epigrafe indicato a chiunque vi abbia interesse.

SI AVVERTE

1. che in base a quanto disposto dall'art.624-bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzione può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto nel caso di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima dell'incanto;

2. che, in base a quanto disposto dall'art.161-bis disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli artt. 571 e 580 c.p.c.;

3. che qualora non venga versata al delegato la somma per il pagamento del contributo per la pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche (ovvero non gli sia fornita la prova del pagamento diretto nei termini sopra indicati) e la pubblicazione non abbia a causa di ciò luogo, il giudice dichiarerà, ai sensi dell'art. 631-bis c.p.c., l'estinzione del processo;

4. che, avvenuta la aggiudicazione o la assegnazione, il custode inizierà ovvero continuerà le operazioni di liberazione del bene pignorato, salvo esenzione da parte dei legittimati.

SI INFORMA

che gli offerenti possono ottenere delucidazioni sulle modalità di partecipazione alla vendita telematica dal Custode e dal Delegato, nonché assistenza per la compilazione ed il deposito della offerta dai medesimi soggetti nonché dal Gestore incaricato della vendita, secondo quanto indicato nel relativo portale.

Bergamo, 26 gennaio 2026

Il Professionista Delegato
Avv. Luisella Lanteri
[firmato digitalmente]